

S T A T U T O

ART. 1

E' costituita un'associazione denominata

"COMICON".

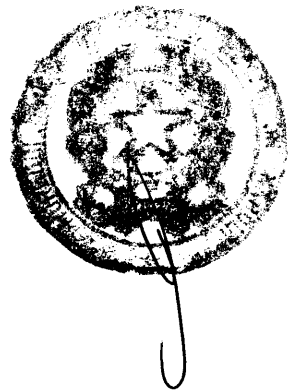
L'associazione ha sede in Napoli, Via Chiaia n. 41 e durata illimitata.

ART. 2

L'associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo:

- la promozione, lo sviluppo e la diffusione del fumetto, dell'illustrazione e del cinema di animazione;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle arti grafiche, visive e ludiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- la realizzazione del Salone Internazionale del Fumetto e dell'animazione di Napoli e la realizzazione o la collaborazione per iniziative temporanee o permanenti sia a livello nazionale che internazionale legate alle arti sopra citate;
- la promozione dell'attività associativa tra e con altre associazioni aventi scopi analoghi;
- la promozione di iniziative, mostre, dibattiti, incontri, pubblicazioni editoriali, corsi e concorsi legati alle espressioni artistiche summenzionate;
- la collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo sviluppo delle attività anzidette.

ART. 3



Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai conferimenti degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- e) dai contributi (annuali o mensili) degli associati e dalla quote di iscrizione;
- f) dai proventi derivanti da attività collaterali o da manifestazioni organizzate dall'associazione.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4

Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo nonché coloro che il Consiglio Direttivo equiparerà ai fondatori.

Sono associati sostenitori coloro che presenteranno domanda di ammissione al Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione. I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nonché di una quota annua i cui importi sono fissati dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Gli associati sostenitori all'interno dell'associazione hanno poteri esclusivamente consultivi.

Il socio che in qualsiasi momento intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta presso la sede le-

gale dell'associazione.

ART. 5

Coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate allo scopo dell'associazione possono essere nominati dall'assemblea associati onorari, su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.

Gli associati onorari all'interno dell'associazione hanno poteri esclusivamente consultivi e sono tenuti a corrispondere un contributo annuale volontario quale quota associativa.

ART. 6

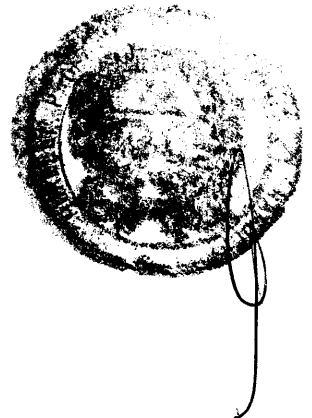
L'assemblea è costituita da tutti gli associati fondatori, sostenitori ed onorari.

Solo i soci fondatori hanno diritto di voto in ragione di uno ciascuno.

L'assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, si riunisce presso la sede o in un'altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio di previsione ed il programma dell'esercizio successivo.

L'assemblea straordinaria, convocata mediante avviso scritto, si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a mag-



gioranza semplice qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i presenti un segretario che provvede a redigere il verbale delle deliberazioni assembleari che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 7

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre membri, compreso il Presidente, che durano in carica a tempo indeterminato.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati all'atto della costituzione dell'associazione e, in caso di dimissioni o morte, vengono sostituiti su designazione dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote di iscrizione e di quelle annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, che durano in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'associazione.

ART. 8

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati fondatori.

Verificatosi lo scioglimento, i fondatori nominano uno o più liquidatori.

I fondi ed i beni residuati dopo la liquidazione verranno devoluti ad enti che perseguono scopi analoghi a quelli dell'associazione.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed a quelle in materia di associazioni no-profit.

Firmato: ESPOSITO ALESSANDRO - DAMIANO PAOLA - CURCIO CLAUDIO
- NOTAIO PAOLO MORELLI

Io Sottoscritto dott. PAOLO MORELLI, Notaio
in Napoli, attesto che la presente copia composta di
n. *cinque* fogli è conforme al suo originale.
Si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge,
in Napoli, oggi *24/06/2004*

